

CIRCOLARE N. 21
30 SETTEMBRE 2013

D.L. 6 luglio 2011 n. 98: aumento dell'aliquota IVA ordinaria

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

Da domani, 1 ottobre 2013, entra in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'art. 40 comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (già differito al 1 ottobre ad opera dell'art. 11 del D.L. n. 76/2013).

Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie alla sprovvista gli operatori economici, che da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).

Risulta quindi opportuno attivarsi con la massima sollecitudine allo scopo di modificare i software gestionali e poter quindi prevedere l'utilizzo della nuova aliquota.

Si fa notare che nei software gestionali dovrà essere generata una nuova aliquota del 22% e mantenuta anche l'attuale aliquota del 21% (in sede di dichiarazione Iva per l'anno 2013 le operazioni ad Iva 21% e ad Iva 22% dovranno essere separatamente segnalate).

APPLICAZIONE DELLA NUOVA ALIQUOTA

La nuova aliquota dovrà essere applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi **effettuate** a partire dal 1 ottobre 2013.

Si ricorda che il momento di effettuazione delle operazioni secondo la normativa I.V.A. (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) è quello:

- della consegna o spedizione per i beni mobili,
- della stipula del contratto per i beni immobili,
- del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Tuttavia la legge I.V.A prevede che nel caso in cui il corrispettivo venga pagato o fatturato, in tutto o in parte, anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato e alla data della fatturazione o del pagamento.

Ad esempio:

1. **Pagamento di acconti:** sugli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della maggiorazione di aliquota, si applicherà l'aliquota del 21%, mentre l'aliquota del 22% riguarderà solo le fatture a saldo emesse dal 1 ottobre prossimo;
2. **Fattura anticipata:** se una fattura emessa fino al 30 settembre 2013 ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato sarà applicata l'aliquota del 21% vigente alla data di emissione della fattura;
3. **Consegna di beni con DDT e fatturazione differita:** in tal caso è rilevante la data della consegna del bene per cui sulla fattura (che può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo) sarà applicata l'aliquota del 21% per consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013. Sulle fatture differite relative a beni consegnati con DDT emessi dal giorno 1 ottobre 2013 sarà applicata l'aliquota Iva del 22%;
4. **Cd. "avviso di parcella":** in relazione ad eventuali avvisi di parcella emessi da professionisti con applicazione dell'aliquota del 21%, se pagati dal 1 ottobre prossimo dovrà per l'appunto essere applicata l'Iva al 22%;
5. **Nota di variazione in diminuzione:** eventuali note di accredito emesse ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 633/1972 seguono l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione. Pertanto, se all'operazione originaria è stata applicata l'aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell'entrata in vigore

dell'aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente al 1 ottobre 2013.

6. **"reverse charge"**: particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi generici, di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, prestati da soggetti passivi d'imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge (integrazione o autofattura) ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, applicando l'aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità dell'imposta. Sul punto, si ricorda che la C.M. n. 16/E/2013 ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione effettuata da soggetti passivi comunitari all'atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante l'operazione, emesso del prestatore non residente.
7. **Scontrini e ricevute fiscali**: nel caso di emissioni di scontrini e ricevute fiscali, nel registro dei corrispettivi dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un'apposita colonna relativa all'aliquota Iva del 22%.